Protocollo
in tema di liquidazione dei compensi
al difensore di persona ammessa al Patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio

Premesso

- che il DPR 115/02 e il D.M. 55/2014 prevedono la liquidazione a carico dello Stato degli onorari e delle spese spettanti al difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio e al difensore d'ufficio che abbia dimostrato di non aver potuto recuperare il proprio credito professionale o che abbia difeso una persona irreperibile;
che il rapido ed efficiente funzionamento delle procedure di liquidazione dei predetti onorari e spese rappresenta condizione indispensabile per l'effettiva attuazione dell'istituto del gratuito patrocinio e della difesa d'ufficio e, quindi, per l'attuazione die principi sanciti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali in materia di diritto alla difesa nel processo penale;
- che la predetta normativa prevede ampi margini di discrezionalità nella decisione in merito alla liquidazione dei predetti onorari e spese, con conseguente possibilità che i provvedimenti di liquidazione siano anche notevolmente divergenti tra loro e che diano origine a numerose opposizioni alle liquidazioni e quindi a ritardi nelle procedure;
- che appare, pertanto, opportuno, al fine di garantire il maggior grado possibile di uniformità di giudizio e la maggiore celerità possibile delle procedure, semplificare le liquidazioni forfetizzandole per categorie di procedimenti fondate su ipotesi-base con annessi fattori correttivi (voci aggiuntive).

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1
Ambito di applicazione

Il presente protocollo ha ad oggetto i criteri di liquidazione dei compensi ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e dei difensori d'ufficio di persone irreperibili o insolventi, oltre quanto riportato nella parte indicata come addenda.
Il giudice liquida i compensi secondo le ipotesi previste nell'allegata Tabella solo se il difensore ne fa esplicita richiesta specificando l'ipotesi di riferimento e solo se il giudice non ritenga di doversene discostare in ragione delle peculiarità del caso concreto da indicarsi nella motivazione del decreto di pagamento.

2
Criteri di calcolo e voci aggiuntive

1. Il compenso per ciascuna fase viene individuato in maniera convenzionale e forfettaria secondo una delle ipotesi previste nell'allegata Tabella.
2. Nel giudizio a citazione diretta, la fase predibattimentale si considera rientrante nella fase introduttiva
3. Il giudice liquida, oltre al compenso calcolato secondo le ipotesi previste nell'allegata Tabella, anche le spese documentate, il rimborso spese forfetario del 15% e gli accessori previsti per legge.

3
Contenuto dell'istanza

1. Oltre a quanto previsto dal DPR 115/02, il difensore indica, nell'istanza di liquidazione, l'ipotesi di riferimento prevista dalla Tabella allegata e le voci aggiuntive eventualmente applicabili.
2. L'istanza deve, inoltre, contenere l'indicazione del numero del procedimento, il nome dell'imputato, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo, i recapiti telefonici e le e-mail del professionista istante.
3. In caso di attività professionale effettuata in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il difensore indica la data di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la data del provvedimento di ammissione ed allega copia del predetto decreto e della predetta istanza con l'attestazione della data in cui era stata depositata.

4

Istanza ex art. 117 DPR 115/02

In caso di attività professionale effettuata in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore indica la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, che allega in fotocopia.

5

Istanza ex art. 116 DPR 115/02

1. In caso di prestazione di difesa di ufficio in favore di imputato insolvente, il difensore fornisce la prova di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale secondo le norme in materia di esecuzione previste dal codice di procedura civile.
2. Il tentativo di recupero si intende esperito qualora risulti l'irreperibilità di fatto del debitore desumibile dall'infruttuoso esperimento delle procedure per il rintraccio del proprio assistito presso i recapiti, anche telefonici, risultanti dagli atti e presso gli indirizzi di residenza o dimora risultanti dagli atti ed a lui di fatto riferibili, nonché dall'infruttuosa ricerca di informazioni utili mediante richieste all'Ufficio Anagrafe di appartenenza, al Consolato, all'Ufficio Immigrazione e al DAP. L'attività di ricerca dell'imputato irreperibile di fatto da parte del difensore d'ufficio si considera espletata anche in caso di mancata risposta da parte degli Enti sopra indicati entro il termine di giorni 60 dall'invio della richiesta di informazioni. Nell'istanza il difensore elenca attestandole le attività esperite ed il loro esito negativo.
3. L'insolvenza è presunta qualora, oltre all'esito negativo della procedura esecutiva, risulti, a seguito di verifica presso il Catasto nazionale, la Motorizzazione civile, l'Agenzia delle Entrate e l'Inps, che il debitore non è titolare di beni immobili o mobili registrati aggredibili, né di redditi o trattamenti previdenziali o assistenziali.

6

Termini e modalità di presentazione dell'istanza e competenza a decidere

1. L'istanza di liquidazione può essere presentata anche dopo la pronuncia della sentenza o del provvedimento che definisce la fase ma non oltre il giorno di presentazione dell'atto di impugnazione. La mancata presentazione entro tale termine non comporta decadenza dal diritto alla liquidazione.
2. Nel giudizio a citazione diretta, il Giudice che emette la sentenza provvede anche alla liquidazione dei compensi relativi alla fase predibattimentale.
3. Nel caso di procedimento in cui si svolga l'udienza preliminare, l'istanza andrà presentata al GUP anche per la liquidazione della fase delle indagini preliminari ma non oltre il trentesimo giorno successivo all'emissione del decreto che dispone il giudizio o non oltre la presentazione dell'impugnazione della sentenza ex art. 425 c.p.p. Si applica la disposizione di cui all'ultima parte del comma 1.

4. L'istanza viene presentata in modalità telematica mediante caricamento sul sistema APP 2.0 o altro analogo sistema telematico in funzione. All'istanza presentata telematicamente, deve essere allegata copia attestante l'avvenuta presentazione anche tramite sistema SIAMM.

7

Modifiche all'accordo

Le parti si riservano la possibilità di segnalarsi reciprocamente potenziali criticità onde adottare tutti i correttivi ritenuti utili, comprese eventuali modifiche alle presenti disposizioni. A tal fine, si prevedono incontri con cadenza semestrale ad iniziativa di ogni parte interessata.

8

Entrata in vigore

Le disposizioni di cui sopra si applicano alle istanze successive all'approvazione del presente Protocollo ancorché relative ad attività defensionali espletate antecedentemente.

Addenda

Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore di cittadino extracomunitario.

Ai fini dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di cittadino straniero non appartenente all'Unione Europea, qualora l'Autorità consolare non provveda, entro 60 giorni dalla richiesta, a rilasciare la certificazione relativa ai redditi prodotti all'estero, il difensore allegherà all'istanza la documentazione attestante la presentazione della richiesta ed un'autocertificazione attestante il mancato rilascio della predetta certificazione entro il predetto termine. In caso di attività defensionali urgenti o comunque non utilmente esperibili dopo il decorso del predetto termine, l'autocertificazione può essere prodotta successivamente. In tali casi, il Giudice provvederà sull'istanza facendo riferimento all'autocertificazione dello straniero circa i redditi prodotti all'estero. L'eventuale provvedimento di ammissione verrà revocato qualora successivamente non venisse presentata la certificazione consolare o l'autocertificazione attestante il mancato rilascio della certificazione consolare.

Il Presidente del Tribunale
Giulio Lino Maria Giuntoli

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Giovanna Barsotti

Il Presidente della Sezione penale
Ermanno De Mattia

Il Presidente dell'A.I.G.A.
Avv. Valentina Ramacciotti

Il Presidente della Camera penale
Avv. Claudia Volpi

TABELLA

IPOTESI 1
DIBATTIMENTO IPOTESI BASE

FASE DI STUDIO	400,00
FASE INTRODUTTIVA	300,00
FASE ISTRUTTORIA	700,00
FASE DECISIONALE	700,00
Tot.	2.100,00
Riduzione 1/3 art. 106 bis	700,00
Totale	1.400,00

CORRETTIVI:
1) Reati di competenza collegiale + 40%
2) Direttissima + euro 300,00
3) Fase predibattimentale + euro 200,00

IPOTESI 2
DIBATTIMENTO IPOTESI COMPLESSA
L'ipotesi si considera complessa in uno o più casi sotto indicati:
a) 4 o più capi di imputazione
b) colpa medica, infortunio mortale, fasce deboli

FASE DI STUDIO	450,00
FASE INTRODUTTIVA	300,00
FASE ISTRUTTORIA	1000,00
FASE DECISIONALE	1250,00
Tot.	3000,00
Riduzione 1/3 art. 106 bis	1000,00
Totale	2000,00

CORRETTIVI:
1) Reati di competenza collegiale: + 25% totale € 2500
2) Fase predibattimentale + euro 200,00

IPOTESI 3
ISTANZA DI APPLICAZIONE PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI

FASE DI STUDIO	300,00
FASE INTRODUTTIVA	300,00
FASE DECISIONALE	600,00
Tot.	1200,00
Riduzione 1/3 art. 106 bis	400,00
Totale	800,00

CORRETTIVI:
1) Reati di competenza collegiale 1.000,00
2) Direttissima con applicazione pena euro 1.000,00

IPOTESI 4
SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA

FASE DI STUDIO	350,00
FASE INTRODUTTIVA	350,00
FASE DECISIONALE	650,00
Tot.	1350
Riduzione 1/3 art. 106 bis	450,00
Totale	900,00

IPOTESI 5
GIUDIZIO ABBREVIATO DA CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO o DA OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA

FASE DI STUDIO	400,00
FASE INTRODUTTIVA	300
FASE DECISIONALE	800
Tot.	1500
Riduzione 1/3 art. 106 bis	500
Totale	1000

CORRETTIVI:
1) Se condizionato € 200,00 per fase istruttoria: totale € 1.200,00
2) 5 o più capi di imputazione: totale euro 1.300,00, se condizionato euro 1500
3) Direttissima con rito abbreviato euro 1.200,00, se condizionato euro 1.400,00

IPOTESI 6
GIUDIZIO ABBREVIATO A SEGUITO DI FISSAZIONE UDIENZA PRELIMINARE O DI GIUDIZIO IMMEDIATO

FASE DI STUDIO	400
FASE INTRODUTTIVA	400
FASE DECISIONALE	1000
Tot.	1800
Riduzione 1/3 art. 106 bis	600
Totale	1200

CORRETTIVI:
1) Se condizionato + € 300,00 per fase istruttoria: tot. € 1.500,00
2) Reato di competenza collegiale: + 40%
3) 5 o più capi di imputazione: totale euro 1.500,00, se condizionato euro 1800

IPOTESI 7
UDIENZA PRELIMINARE

FASE DI STUDIO	500
FASE DECISIONALE	700
Tot.	1200
Riduzione 1/3 art. 106 bis	400
Totale	800

CORRETTIVI:
1) fase introduttiva (compresa presentazione di memorie) + euro 300,00
2) attività istruttoria (compreso l'esame imputato) + € 400,00

IPOTESI 8
SENTENZA ex art. 420 quater c.p.p. (istanza da presentare preferibilmente in udienza, anche oralmente): € 800,00

IPOTESI 9
SENTENZA N.L.P. ex art. 554ter c.p.p.: € 600,00

IPOTESI 10
INDAGINI PRELIMINARI CON CONVALIDA ARRESTO/FERMO € 520,00

IPOTESI 11
INCIDENTE PROBATORIO
Compenso unico € 1.000,00 + 100,00 per ogni udienza successiva alla seconda

IPOTESI 12
ESECUZIONE de plano
Euro 500,00

IPOTESI 13
ESECUZIONE CON UDIENZA
EURO 900